



**REGOLAMENTO PER LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
E L'ISTITUZIONE DEL COMITATO GEMELLAGGI**

Comune di Vicchio

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 90/2022 e pubblicato all'Albo on-line del Comune di Vicchio
in data 29/09/2022



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

TITOLO I

ART. 1 - Obiettivi e strumenti

1. Il Comune di Vicchio intende perseguire i seguenti scopi:

- a) riordinare i rapporti di gemellaggio già esistenti e nati nel corso degli anni con diverse città di varie parti del mondo;
- b) regolamentare in modo efficace le possibili future relazioni con altre città o comunità attraverso un insieme di regole, procedure e criteri che favoriscano in modo proficuo e produttivo la conoscenza, la collaborazione e la cooperazione, lo scambio di esperienze con le diverse realtà con cui si intende attivare un legame istituzionale, di natura internazionale, più o meno vincolante;
- c) istituire e dotare il Comitato Comunale per i Gemellaggi di regole per il suo funzionamento.

ART. 2 - Riferimento ai diritti fondamentali

Le attività di gemellaggio e di relazioni internazionali della Comune di Vicchio perseguono i diritti fondamentali proclamati dall'Unione europea e alle finalità di promozione della cooperazione internazionale e di sviluppo delle comunità sancite dall'ONU.

ART. 3 - Definizione generale di relazione con città, comunità e territori

1. Il Comune di Vicchio ritiene che sia importante costruire relazioni con altre città che, per dimensioni, caratteristiche demografiche, economiche, culturali o per la presenza di comunità di origine italiana presentano elementi di affinità. Tali relazioni, oltre ad avere un valore culturale e storico, possono contribuire a facilitare e sviluppare la conoscenza reciproca, favorire lo scambio di esperienze, promuovere la collaborazione nel campo dell'economia, della cultura, della scuola, della ricerca, dei servizi sociali, delle politiche ambientali e della mobilità, e delle politiche giovanili.
2. Accanto alle relazioni con le città, possono anche essere sviluppate relazioni con realtà territoriali che non sono organizzate in città, ma esprimono un'identità precisa come realtà territoriali più diffuse.
3. Le relazioni con città, comunità e territori possono concretizzarsi in diverse forme di collaborazione, più o meno strutturate, più o meno vincolanti e impegnative, sulla base di procedure ben definite e soggette a periodica verifica relativamente al perseguimento degli obiettivi posti e delle attività realizzate.
4. Le relazioni, a seconda delle loro caratteristiche, si distinguono in:
 - a) Patto di gemellaggio (*Twinning*)
 - b) Gemellaggio stellare (*Star Twinning*)
 - c) Patto di solidarietà (*Solidarity Agreement*)
 - d) Patto di amicizia (*Friendship Agreement*)
 - e) Accordo di partenariato (*Partnership Agreement*).



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

ART. 4 - Patto di gemellaggio (Twinning)

1. Il Patto di gemellaggio costituisce una formale e reciproca attestazione di relazioni privilegiate fra città di diversi Paesi Europei e non, è finalizzato alla condivisione di rapporti culturali, sociali, economici, con costante riferimento a un'azione comune per la pace, la solidarietà e la conoscenza reciproca fra i popoli.
2. Il Patto di gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili al Comune di Vicchio per caratteri demografici, socio-culturali, per vocazione economica e internazionale, per la presenza in esse di comunità di origine italiana.
3. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Patto di gemellaggio le ragioni e i contenuti del gemellaggio stesso.
4. La procedura istitutiva del gemellaggio si svolge conformemente a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.
5. Dopo l'approvazione della Delibera istitutiva del Patto di gemellaggio viene organizzata, in collaborazione con la città gemellata, una "Cerimonia ufficiale di firma del Patto di gemellaggio" che potrà essere realizzata anche con l'ausilio delle moderne tecnologie informatiche attualmente in grado di creare e perfezionare in modo efficace ed economico il dialogo tra realtà anche molto distanti geograficamente.

ART. 5 - Gemellaggio stellare (Star Twinning)

1. Nel caso in cui almeno tre città gemellate con il comune decidano di gemellarsi reciprocamente si attua un gemellaggio stellare.
2. In tal caso si segue la medesima procedura prevista per il Patto di gemellaggio.

ART. 6 - Patto di solidarietà (Solidarity Agreement)

1. Il Patto di solidarietà costituisce un atto formale di reciprocità con realtà territoriali che, per le loro caratteristiche geografiche, storiche, culturali richiedono l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente, di alto valore e significato, ispirato al sostegno da parte del Comune di Vicchio alla salvaguardia della libertà e della identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.
2. Il Patto di solidarietà è approvato dal Consiglio comunale su proposta della Giunta con adeguata motivazione.
3. Il Patto di Solidarietà non è soggetto a termine finale e cessa di fatto a fronte di eventi per particolari situazione di difficoltà.
4. Sussiste la "clausola" di salvaguardia identitaria che consente, se le ragioni del Patto di solidarietà sono state superate, di mantenere a titolo onorario un rapporto privilegiato tra il Comune di Vicchio e la singola realtà territoriale.



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

ART. 7 - Patto di amicizia (Friendship Agreement)

1. Il Patto di amicizia costituisce un atto formale che viene stipulato con alcune città volto a evidenziare uno o più dei seguenti aspetti:
 - a) continuità di rapporti con città per sperimentare una prima collaborazione in vista di un possibile gemellaggio;
 - b) relazione con città con cui, pur condividendo interessi e affinità, si ritiene opportuno collaborare senza arrivare alla stipula di un vero e proprio gemellaggio.
2. Nel Patto di amicizia il Comune di Vicchio, a condizione di reciprocità, si impegna a:
 - a) favorire la conoscenza delle caratteristiche della città amica anche attraverso la predisposizione di appositi spazi nel proprio sito istituzionale;
 - b) dare visibilità a iniziative e attività svolte dalla città amica che possono avere un certo interesse anche per i propri cittadini;
 - c) favorire attraverso un'opera di informazione e sensibilizzazione gli scambi dei propri cittadini con quelli della città amica.
3. Il Patto di amicizia è approvato dalla Giunta comunale con adeguata motivazione.

ART. 8 - Accordo di partenariato (Partnership Agreement)

1. L' Accordo di Partenariato è una relazione tra città limitata nel tempo (massimo 3 anni), in cui sono individuati settori di collaborazione ben definiti e specifici progetti da realizzare in comune.
2. I contenuti della collaborazione sono specificati in modo dettagliato nell'Accordo che deve essere approvato dall'Amministrazione comunale con delibera di Giunta.
3. Alla fine del periodo di partenariato, la Giunta comunale dovrà valutare i risultati ottenuti e decidere se rinnovare l'Accordo, sospenderlo o strutturarne in una relazione più duratura.

ART. 9 - Stipula

1. Gli effetti dei Patti di gemellaggio, dei Patti di amicizia, dei Patti di solidarietà e degli Accordi di partenariato sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci o di altri rappresentanti delegati delle città, comunità o realtà territoriali interessate.
2. Il Sindaco del Comune di Vicchio può sottoscrivere i Patti di gemellaggio, i Patti di amicizia, i Patti di solidarietà e gli Accordi di partenariato solo dopo l'avvenuta esecutività delle rispettive delibere di Consiglio e di Giunta comunale con cui essi vengono approvati.

ART. 10 - Tavolo operativo interno

1. Per favorire e ottimizzare da parte dell'Amministrazione comunale le attività previste dai diversi Patti e Accordi stipulati, viene costituito, presso l'Assessorato ai gemellaggi, un Tavolo operativo interno, costituito da rappresentanti operativi dei seguenti uffici:
 - a) Assessorato ai gemellaggi;
 - b) Uffici coinvolti a seconda delle competenze dei diversi Assessorati.



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

TITOLO II

Art. 11 – Istituzione del Comitato Comunale Gemellaggi

1. E' istituito il “Comitato Comunale Gemellaggi” cui è assegnato il compito di definire e gestire un programma di attività annuale che attui e sviluppi quanto richiamato negli articoli che compongono il presente Regolamento.
2. In particolare, il Comitato promuoverà la sensibilizzazione della cittadinanza sulle motivazioni dei gemellaggi e una sua larga e consapevole partecipazione alle iniziative organizzate dal Comitato e dall'Amministrazione Comunale nei vari ambiti: culturale, sociale, sportivo, economico, ecc.; favorirà, inoltre, la nascita di Associazioni, Gruppi, Comitati spontanei di Cittadini dei quali si potrà avvalere per mantenere e sviluppare i rapporti con ciascuna città; potrà quindi individuare tra i rappresentanti di questi soggetti, i referenti per mantenere i rapporti con le singole città gemellate.

Art. 12 – Organi del Comitato Comunale Gemellaggi

1. Il Comitato è nominato dal Sindaco ed è composto da:
 - a) Assessore ai gemellaggi, con funzioni di Presidente;
 - b) due consiglieri eletti dal Consiglio comunale, di cui uno rappresentante della minoranza;
 - c) due funzionari comunali: il funzionario dei Servizi finanziari e il funzionario dei Servizi alla persona;
 - d) un rappresentante delle istituzioni scolastiche territoriali.Il Comitato può inoltre prevedere la nomina di un massimo di 3 membri esterni all'Amministrazione, scelti in base a caratteristiche e competenze ritenute funzionali al buon funzionamento del comitato stesso: questi eventuali membri, che propongono la propria candidatura, saranno nominati dal Sindaco. L'ufficio competente istruisce la procedura per la nomina dei componenti esterni attraverso un apposito avviso da pubblicare entro 60 giorni dalla nomina consiliare o per la prima volta entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento. Le candidature devono pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione sul Sito istituzionale dell'avviso, corredate da lettera di presentazione contenente le motivazioni a ricoprire l'incarico e curriculum da cui risultino competenze ed esperienze delle candidate in materia di gemellaggi. I curricula pervenuti vengono esaminati da una commissione appositamente costituita dal Sindaco o suo delegato che la presiede, da un consigliere rappresentante la maggioranza e da un consigliere rappresentante le minoranze individuati dal Presidente del Consiglio comunale. La commissione di cui sopra valuta le candidature, adottando indicatori che assicurino i criteri di composizione e redige un elenco.
2. Il Consiglio Comunale neo eletto, entro tre mesi dalla proclamazione, nomina i suoi due rappresentanti nel comitato e provvede successivamente, in caso di dimissioni o decadenza alla loro sostituzione.
3. Il Presidente del Comitato svolge i compiti esecutivi conseguenti al programma approvato, rapportandosi con tutti i soggetti territoriali specificamente interessati al gemellaggio e può rappresentare il Comune di Vicchio in attività che comportino un più stretto rapporto tra le città legate da gemellaggio.
4. La partecipazione alle attività del Comitato non prevede alcun rimborso spese o indennità né è prevista alcuna spesa di funzionamento del Comitato, né costi aggiuntivi, a carico del Comune di Vicchio.



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

Art. 13 – Risorse economiche

- 1. Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'Art. 11 del presente Regolamento, il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel Bilancio di Previsione un apposito stanziamento di spesa. Detto stanziamento sarà utilizzato sulla base di un programma annuale di attività presentato all'Amministrazione Comunale entro il 30 ottobre di ciascuna annualità.*
- 2. Il Comitato si attiva, inoltre, nella ricerca di finanziamenti pubblici (della Regione, dell'Unione europea, delle varie organizzazioni internazionali) o privati (di sponsor, anche per singole iniziative) per realizzare le attività previste.*

Art. 14 – Riunioni del Comitato

1. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria: entro il 30 ottobre, per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.
2. Si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda almeno un componente.
3. Il Comitato si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti.

Art. 15 – Convocazioni e Deliberazioni

- 1. Le adunanze del Comitato sono convocate dal Presidente con comunicazione scritta da inoltrarsi a mezzo posta, fax o e-mail, almeno tre giorni prima della data fissata per l'incontro; per ragioni di particolare urgenza il preavviso può essere ridotto a 24 ore.*
- 2. Tutte le deliberazioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti. Nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.*

Art. 16 – Decadenza dei Componenti del Comitato

1. La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:
 - a) per dimissioni;
 - b) nel caso di più di tre assenze consecutive non giustificate.
2. Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al precedente comma, il Comitato prende atto della decadenza.

Art. 17 – Attività amministrative

1. Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato dal Presidente tra i componenti dello stesso Comitato.



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

2. Per le attività di carattere amministrativo il Comitato può avvalersi dell'opera di un dipendente dell'Ente locale, individuato all'interno del Settore di competenza.
3. Nello svolgimento dei propri lavori, il "Comitato Comunale Gemellaggi" può avvalersi, senza oneri a carico dell'Amministrazione, dell'apporto di esperti che, per competenze, conoscenze, studi, interessi specifici, possono dare un valido contributo a migliorare e affinare la collaborazione con le città in relazione.

Art. 18 – Beni e attrezzature

1. Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato dispone per le sue attività restano di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 10/10/2022.